
Diritto Commerciale

L'imprenditore agricolo

BIBLIOGRAFIA:

G. Campobasso, *“Manuale di diritto commerciale”*, Roma, Utet, 2012;

A. Gambino, Daniele U. Santosuosso *“Fondamenti di diritto commerciale vol.1”*,
Torino, Giappichelli Editore, 2007;

www.dirittoprivatoinrete.it

L'imprenditore agricolo

Secondo l'art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo:

- chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse;
- chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola;
- chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura);
- chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale.

L'evoluzione nel tempo dell'art. 2135

In realtà il suddetto articolo 2135 ha subito diverse modifiche nel tempo.

L'originario art. 2135 si componeva di due commi:

- I° comma: è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento **del bestiame** e attività connesse;
- II° comma: si reputano connesse attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Il nuovo articolo 2185:

- non parla più di allevamento di "*bestiame*", ma di allevamento di "animali", ampliando la categoria degli animali allevabili in una impresa agricola al di là del bestiame "*da fattoria*". Ad esempio: i cavalli di razza o i cani destinati alle mostre;

- vi è una migliore specificazione del concetto di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali. Ciò permette di configurare come attività agricola anche l'itticoltura e quelle coltivazioni che non avvengono sul fondo ma in serra - come la coltivazione dei fiori.
- vi è un ampliamento del concetto di "*attività connesse*":
 - ricomprendendo tra le attività connesse non solo le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti, ma anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli;
 - ammettendo che l'impresa nello svolgimento delle suddette "*attività connesse*" utilizzi prodotti "*prevalentemente*" propri e non esclusivamente propri.

Sempre a tal riguardo, non bisogna commettere l'errore di mettere in rapporto l'attività agricola e quella connessa, e vedere quali tra le due sia "*prevalente*", ma occorre accertare se nell'attività connessa vi sia una fetta prevalente di "*attività propria dell'imprenditore agricolo*" rispetto a quella connessa.

Quindi, se l'imprenditore coltiva patate e apre un negozio dove vende per lo più patate, ma anche l'olio per friggerle, che non produce lui, l'attività sarà oggettivamente connessa.

Ma, se oltre all'olio comincia a vendere anche pomodori, mortadella, birra etc, etc, non prodotti da lui, il nostro agricoltore sarà diventato (anche) imprenditore commerciale per l'attività connessa.